

N. R.G. 10540 / 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10540 / 2019 promossa da:

_____ (C.F./P.I. _____) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

ATTRICE

contro

_____ (C.F. _____)
_____ (C.F./ P.I. _____) in persona del
socio _____ legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv.ti

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

L'attrice: *“Nel merito, in via principale: - accertata la grave negligenza dei convenuti nell'espletamento del mandato professionale relativo all'Operazione _____ la conseguente responsabilità professionale solidale, condannarli al risarcimento del danno patito dalla società _____ per le maggiori imposte, interessi e sanzioni corrisposti all'Agenzia delle Entrate, e complessivamente pari a euro 138.844,04; - accertata la responsabilità professionale solidale dei convenuti per tutti i motivi esposti*

negli scritti difensivi di parte attrice, condannare il Dott. [] e lo [] al risarcimento del danno patito dalla società [] per le maggiori imposte, interessi e sanzioni corrisposte all'Agenzia delle Entrate e complessivamente pari a euro 700.250,71, per l'operazione di acquisto di azioni di [] come meglio descritta negli scritti difensivi di parte attrice, il tutto oltre le spese di assistenza legale e tributaria, nonché le spese notarili sostenute per il perfezionamento dell'operazione straordinaria per cui è causa, che la società attrice non si sarebbe determinata ad effettuare in mancanza della consulenza per cui è causa (che ci si riserva di quantificare in corso di causa), ovvero pari all'importo maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito della istruzione probatoria ovvero ancora, in difetto, liquidato dal Giudice anche in via equitativa.

Nel merito, in via subordinata: - accertata la responsabilità professionale del Dott. [] e dello [], per tutti i motivi esposti meglio scritti difensivi di parte attrice, condannare il medesimo Dott. [] e lo [] al risarcimento del danno patito dalla società [] per gli interessi e sanzioni corrisposti all'Agenzia delle Entrate pari a Euro 219.402,71, per l'operazione di acquisto di azioni di [] come meglio descritta negli scritti difensivi di parte attrice, il tutto oltre spese di assistenza legale e tributaria, nonché notarili (per le ragioni sopra indicate), ovvero pari all'importo maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruzione probatoria ovvero, in difetto, liquidato dal Giudice anche in via equitativa.

In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie non accolte (in particolare i capitoli di prova non ammessi), ribadendone la formulazione, da intendersi qui integralmente richiamata, nonché la richiesta di rinnovazione della CTU tecnico-contabile con nomina di differente consulente”.

I convenuti: “In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande svolte da [] nei confronti del Dott. [] e dello [] in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti; in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del Dott. [] e/o dello [] limitare la loro condanna a quanto risulti rigorosamente provato e comunque entro le sole sanzioni irrogate pari ad Euro 144.254,40;

in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento di [redacted] alle proprie obbligazioni nei confronti dello [redacted] e per l'effetto condannare [redacted] al pagamento in favore dello Studio Associato dell'importo di Euro 29.265,00 (oltre IVA e Cassa di Previdenza) per le competenze maturate a fronte delle prestazioni svolte, oltre ad un importo pari a Euro 10,00 per note spese anticipate che corrisponde ad un importo complessivo di Euro 31.288,43 (comprensivo di IVA, cassa di previdenza e al netto della ritenuta d'acconto delle imposte) oltre accessori, interessi moratori maturati e maturandi sino al saldo effettivo e oltre alla rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

in via riconvenzionale subordinata: dichiarare l'integrale compensazione fra gli importi eventualmente riconosciuti a favore di [redacted] e le somme che [redacted] sarà condannata a corrispondere allo [redacted] in accoglimento della domanda riconvenzionale dello [redacted]

in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [redacted] citava in giudizio il dott. [redacted] e lo [redacted] chiedendo l'accertamento della condotta negligente dei professionisti per avere consigliato operazioni che avevano originato accertamenti da parte della Agenzia delle Entrate, con conseguente danno in capo all'attrice, quantificato in complessivi € 700.250,41 (di cui € 480.848,00 per maggiori imposte, € 144.337,73 a titolo di sanzioni per le violazioni fiscali accertate ed € 75.064,98, a titolo di interessi).

Instaurato il contraddittorio, si costituivano il dott. [redacted] e lo [redacted] chiedendo il rigetto delle domande avverse; in subordine, chiedevano di limitare l'eventuale condanna dei convenuti al minor importo corrispondente alle sole sanzioni irrogate pari ad € 144.254,40; in via riconvenzionale, chiedevano il riconoscimento della somma di € 29.265,00, oltre Iva e cassa di previdenza, per le competenze maturate a fronte delle prestazioni svolte (di cui € 27.435,00, oltre accessori, a titolo di saldo dei compensi professionali maturati dallo [redacted] nel corso del 2017 e del primo semestre del 2018; ed € 1.831,00, oltre accessori, a titolo di ulteriori prestazioni svolte dallo [redacted]; in ulteriore subordine, la compensazione delle reciproche pretese.

Alla prima udienza di comparizione e trattazione il GI concedeva su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c.

La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni e con l'espletamento di CTU.

Chiusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12-12-2024.

Assegnata la causa a questo giudice, all'udienza del 19.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

* * *

Ad illustrazione delle proprie domande parte attrice ha dedotto, in particolare, che:

- la società attrice [redacted] aveva affidato allo [redacted] l'attività di assistenza e consulenza in materia fiscale e societaria

che, nello specifico, veniva prestata dal dott. [REDACTED];

- i convenuti avevano prestato assistenza e consulenza societaria e fiscale a favore dell'attrice in particolare con riferimento a due operazioni che davano origine ad accertamenti dell'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2013 riguardanti:

- 1) l'indebito utilizzo della riserva da rivalutazione ex L. 2/2009;
- 2) una plusvalenza carente dei requisiti PEX;

- con riguardo al primo profilo, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società attrice l'utilizzo di riserve da rivalutazione iscritte in bilancio nell'anno di imposta 2009, in conseguenza dell'operazione di rivalutazione di tre immobili siti rispettivamente in Ome (BS), in Bologna e in Macclodio (BS), per l'acquisto di azioni della controllante [REDACTED] per un corrispettivo imponibile complessivamente pari ad € 4.666.225,00. Tale operazione veniva deliberata dall'attrice sulla base della consulenza prestata dallo Studio e, per esso, dal dott. [REDACTED], attività per la quale i convenuti venivano remunerati dall'attrice con la corresponsione di € 39.000,00 come risultava dalla fattura n. 133 del 16.5.2014;

- con riguardo al secondo profilo, l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato l'errata dichiarazione fiscale da parte dell'attrice della plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione detenuta nella società di diritto francese [REDACTED]

[REDACTED] più in particolare, l'Agenzia constatava: *"l'assenza dei requisiti necessari per beneficiare del regime PEX in capo alla società partecipata (si tratta di società semplice che non svolge attività commerciale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del DPR 917/86"*;

- a seguito delle violazioni contestate dall'Agenzia, [REDACTED] corrispondeva costi per maggiori imposte per € 480.848,00, nonché € 144.337,73 a titolo di sanzioni per le violazioni fiscali accertate e € 75.064,98, a titolo di interessi;

- la società attrice aveva subito un danno a causa della negligente consulenza prestata dai convenuti ammontante a complessivi € 700.250,41;

- con comunicazione del 31.10.2018, l'attrice invitava i convenuti ad assumersi la responsabilità del loro operato ed a sobbarcarsi l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori subiti, ma i convenuti declinavano l'invito;

- di conseguenza l'attrice addiveniva ad un accordo con l'Agenzia delle

Entrate, conferendo mandato ai propri legali per ottenere ristoro dai convenuti;

- con riscontro del 18.2.2019, il convenuto dott. [REDACTED] affermava che il contratto di consulenza era già stato risolto dalla attrice mediante la comunicazione del 3.9.2018, rigettando ogni addebito mosso, chiedendo, di contro, il pagamento di asserite spettanze.

Ad illustrazione delle proprie difese i convenuti hanno dedotto, in particolare, che:

- lo [REDACTED] in particolare e soprattutto nella persona del dott. [REDACTED], aveva in effetti svolto attività di assistenza e consulenza fiscale e societaria ordinaria in favore di [REDACTED] e di [REDACTED] sino all'anno 2018;

- l'incarico professionale affidato da [REDACTED] allo [REDACTED] e, svolto principalmente dal dott. [REDACTED], aveva ad oggetto essenzialmente: *“(i) il deposito telematico dei bilanci d'esercizio presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese e, a tal fine, la trasformazione dei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico nel formato “.xbrl” (necessario per effettuare tale deposito), nonché l'eventuale attività di integrazione di verbali assembleari; (ii) la quantificazione delle imposte da indicare nel bilancio d'esercizio e; (iii) la predisposizione della dichiarazione dei redditi ai fini IRES”;*

- nel corso dell'anno 2013, l'attrice decideva di effettuare due diverse operazioni societarie straordinarie: l'operazione [REDACTED] l'operazione di acquisizione [REDACTED]

- con riguardo alla prima, i convenuti precisavano che era stato il CDA di [REDACTED] in data 18.6.2013, a deliberare la cessione della partecipazione detenuta nella società di diritto francese [REDACTED] realizzando una plusvalenza di € 467.153,12 e che in esecuzione della delibera, in data 26.7.2013, [REDACTED] sottoscriveva con la società [REDACTED] srl contratto di cessione di partecipazioni sociali e l'operazione si perfezionava in data 29.7.2013; escludevano altresì che il dott. [REDACTED] fosse stato coinvolto nel processo decisionale antecedente alla operazione, in quanto lo stesso si era limitato, sulla scorta della documentazione fornita dalla stessa attrice, a predisporre la dichiarazione dei redditi; precisavano, infine, che in tale dichiarazione l'attrice affermava che la plusvalenza generata attraverso l'operazione poteva godere del regime di “esenzione da tassazione”, ex art. 87 del D.P.R. n. 917/1986

(TUIR), denominato “*participation exemption*” (PEX), che consentiva, in presenza di determinati requisiti tassativamente previsti, una consistente esenzione da imposizione (nella misura del 95%) delle plusvalenze realizzate mediante operazioni di cessione di partecipazioni societarie;

- con riguardo alla seconda, i convenuti precisavano che era stata l’attrice a decidere di acquistare n. 1.062.500 azioni della società controllante [redacted] al prezzo di € 4.664.225,00 e che tale operazione, deliberata dalla attrice in esecuzione di un più ampio piano di ristrutturazione degli assetti del gruppo di società facente capo alla famiglia [redacted] era l’epilogo del dissidio in essere tra soci (finalizzato all’uscita dalla compagine sociale di una parte minoritaria degli stessi); precisavano i convenuti di non aver ideato tale operazione, ma che gli stessi, in riscontro alla consulenza richiesta dalla attrice sulle modalità per dare corso alla operazione di ristrutturazione del gruppo, avevano proposto una differente soluzione (scissione non proporzionale della [redacted] con suddivisione del relativo capitale sociale ed assegnazione a ciascuna “fazione” della Famiglia *Per_1* di un diverso business aziendale, attraverso la costituzione di due distinti rami d’azienda di cui: uno avente ad oggetto la produzione di mole abrasive e l’altro avente ad oggetto la produzione di dischi). Precisavano, infine, che tuttavia l’attrice non accoglieva la proposta formulata dai professionisti, decidendo autonomamente di dar corso alla diversa operazione poi oggetto di accertamento;

- solo all’esito della predetta operazione, non curata dai convenuti, il dott. [redacted] suggeriva alla attrice di iscrivere l’operazione a bilancio ai sensi dell’art. 2359 *bis* c.c. e, dunque, nei limiti delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio di [redacted] regolarmente approvato (ossia il bilancio d’esercizio al 31.12.2012), apponendo un vincolo civilistico di indisponibilità alla Riserva da Rivalutazione ex L. 2/2009; creando in tal modo una nuova riserva (indisponibile ovvero non distribuibile) attraverso l’apposizione di un vincolo di indisponibilità (ovvero non distribuibilità) ad un importo che era già presente a bilancio in quanto contenuto nella Riserva da Rivalutazione e pari ad € 4.664.225,00, senza nulla aggiungere o sottrarre a quanto già esistente nel patrimonio netto della società;

- in data 19.5.2017, l’Agenzia delle Entrate iniziava una verifica fiscale nei confronti dell’attrice, avente ad oggetto un controllo ai fini della determinazione

delle Imposte sul Reddito (IRES e IRAP) e ai fini IVA in relazione all'anno di imposta 2013; all'esito, emergeva: (i) un'errata dichiarazione fiscale, da parte della società, della plusvalenza generata nell'ambito dell'operazione [REDACTED]

[REDACTED] (ii) un indebito utilizzo, da parte di [REDACTED] di una parte della Riserva da Rivalutazione per la realizzazione dell'Acquisizione [REDACTED] con conseguente illecito risparmio di imposta;

- con riguardo al primo rilievo –per il quale i verificatori rilevavano che la plusvalenza generata mancasse dei requisiti per poter beneficiare del regime agevolato, non applicabile alle “società semplici o agli enti ad esse equiparati” come lo era la CP_4 (di diritto francese), né alle società svolgenti esclusivamente attività immobiliare (come [REDACTED] mentre l'agevolazione era applicabile soltanto alle società svolgenti “attività commerciale”- l'attrice provvedeva spontaneamente a sanare la violazione mediante ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, lett. b) ter, D. Lgs. 472 del 1997;

- in particolare, l'attrice in data 6.7.2017, proprio su suggerimento dei convenuti svolgeva una assemblea straordinaria al fine di correggere quanto erroneamente indicato in precedenza nonché per modificare, attraverso una parziale revisione dei documenti contabili passibile di iscrizione a registro imprese, le indicazioni contenute nella nota integrativa ai bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016, incaricando lo [REDACTED] di presentare all'Agenzia delle Entrate dichiarazioni integrative dei redditi per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, provvedendo a versare all'Agenzia quanto dovuto;

- con riguardo al secondo rilievo -per il quale i verificatori dell'Agenzia rilevavano che la suddivisione del mastrino della Riserva da Rivalutazione in due mastrini costituiva un vero e proprio utilizzo e dunque una riduzione della riserva da assoggettare a tassazione- i convenuti precisavano di aver instaurato un dialogo con i funzionari dell'Agenzia mediante anche la predisposizione di due memorie (in data 25.5.2017 e in data 11.7.2017), ma che tuttavia all'insaputa dei professionisti l'attrice si rivolgeva anche ad un altro professionista, tale dott. [REDACTED], il cui operato, non in linea con quello

dei convenuti, contribuiva a indebolire la posizione della società nei confronti dei verificatori i quali ritenevano di proceder alla notifica del Processo Verbale di Constatazione del 18.7.2017, con cui l' [] confermava la sussistenza in capo a [] dei presunti illeciti fiscali rilevati durante la verifica fiscale;

- nel Processo Verbale di Constatazione, con riguardo al primo profilo, l'Agenzia prendeva atto del ravvedimento operoso posto in essere dalla attrice, riconoscendo il venir meno degli effetti della violazione rilevata; con riguardo al secondo profilo, l'attrice incaricava il convenuto di predisporre memoria esplicativa finalizzata ad evitare che al PVC seguisse l'emanazione di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia, salvo poi decidere, su indicazione di altri professionisti di non depositarla; seguiva comunicazione del 31.10.2018 con cui l'attrice informava il dott. [] dell'intenzione di procedere ad una definizione bonaria della vicenda con l' [] (conferendo apposito mandato al professionista) a condizione che lo [] prestasse a propria cura e spese una garanzia fideiussoria a prima richiesta volta a coprire tutte le richieste di pagamento e/o le obbligazioni derivanti dalla pretesa di cui al PVC, a cui seguiva il rifiuto da parte dei convenuti, i quali con comunicazione del 13.2.2019 venivano informati dalla società attrice che la stessa non aveva proceduto alla impugnazione del PVC, ma aveva aderito all'accertamento peer adesione proposto dalla []

- con comunicazione del 3.9.2018 l'attrice revocava l'incarico di consulenza conferito ai convenuti con decorrenza dal 10.9.2018, incaricando gli stessi di seguire alcuni ulteriori adempimenti relativi all'anno fiscale 2017, tra cui la predisposizione di: *“l'Unico-IRAP (compilazione e spedizione), il 770 ordinario, l'IMU aziendale e dei soci, l'acconto delle tasse personali e aziendali e tutto quanto necessario per adempiere agli obblighi legati alla chiusura dell'anno 2017”*;

- in riscontro i convenuti comunicavano alla attrice che avrebbero dato esecuzione agli adempimenti richiesti al solo fine di non arrecarle pregiudizio nello svolgimento dell'attività, invitando la società a corrispondere il saldo dei compensi professionali maturati nel corso del 2017 e del primo semestre del 2018 pari ad € 27.435,00 (oltre Iva e cassa di previdenza), tuttavia la richiesta rimaneva inevasa;

- i convenuti provvedevano ad eseguire le ulteriori prestazioni all'esito lo

emetteva nota pro forma n. 102 per € 1.831,00, (oltre Iva e cassa di previdenza), senza che l'attrice provvedesse al saldo;

- stante l'inadempimento della attrice, in data 3.4.2019 lo sollecitava il pagamento del saldo per l'importo complessivo di € 29.265,00 (oltre Iva e cassa di previdenza) e per spese anticipate per € 10,00, che era rimasto privo di riscontro.

In corso di causa, venivano escussi i testimoni:

, , , , .

Il teste commercialista, sentito sulla memoria istruttoria di parte attrice dichiarava: *"Vero, tale soluzione era scaturita da una trattativa tra il Dott. per mentre io seguivo il Sig. con i figli Francesco e Preciso che ai fini di tale operazione non era rilevante, per la mia parte, che fosse utilizzata la riserva o altre modalità previste dal codice civile"*.

Sentito a prova contraria, sul cap. 1, dichiarava: *"E' vero, all'inizio era questa la sua proposta, che secondo me era pericolosa ai fini fiscali ed in più manteneva delle garanzie patrimoniali fra le parti, che secondo il mio parere non erano accettabili stante il contrasto molto forte che vi era nella famiglia soprattutto tra il figlio Francesco e gli altri tre componenti della famiglia Preciso che, secondo la legislazione all'epoca vigente, le operazioni di scissione non proporzionali erano le operazioni a maggiore rischiosità fiscale"*.

Sul cap. 2: *"Non è vero, come ho detto sopra, a seguito di una trattativa le parti avevano definito la struttura dell'operazione, che comportava molteplici accordi, sotto vari aspetti, che io stesso non conoscevo e dei quali progressivamente sono venuto a conoscenza"*.

Il teste consulente azionista di , in risposta alla memoria di parte convenuta, sul cap. n. 1 dichiarava: *"E' vero. preciso che ho seguito la trasformazione aziendale seguendo tutti soci nella loro interezza, nel periodo iniziale cioè 2011 e 2012, quando nella fine del 2012 è apparsa la necessità ed opportunità di dividere la compagine e l'azienda rispettivamente per il settore mole*

al 75% e dischi al 25%, professionisti chiamati a mettere a punto il progetto erano [redacted] e [redacted] Carminati per la definizione del perimetro e dei valori, e [redacted] in qualità di commercialista della società nella definizione anche delle modalità societarie e fiscali. Nei primi mesi del 2013 l'accordo predisposto di scissione non proporzionale viene sottoscritto dal 75% ma non dal 25%, a questo punto subentrarono il Dr. [redacted] e l'Avv. [redacted] e nacque una riscrittura dell'accordo (accordo quadro), che poi è stato sottoscritto da tutti con modalità diverse. Eravamo a maggio-giugno. Il 30 aprile veniva approvato il bilancio e decaddi come consigliere, l'accordo quadro e la firma dello stesso erano successivi".

Sul cap. n. 2: "L'operazione credo che si sia svolta in tali termini, ma non sono in grado di confermare se sia derivata dalla impostazione data dal Dr. [redacted]. All'epoca l'accordo è stato sottoscritto alla presenza di [redacted] [redacted]. Quaglia all'epoca era il commercialista della [redacted].

Il teste [redacted] sentita sulla memoria di parte attrice, sul cap. 1, dichiarava: "E' vero. sono direttore finanziario amministrativo del Gruppo, lavoro nell'ufficio amministrativo di [redacted]. Non ho partecipato ad incontri, in quanto questi venivano svolti tra i Sig. ri [redacted] [redacted] e [redacted] che erano i consulenti incaricati dalle parti di effettuare le operazioni di vendita di parte del gruppo industriale. Dopo che è stata posta in essere l'operazione di acquisto ne sono venuta a conoscenza in quanto, dopo che la mia collega [redacted] del [redacted] aveva inserito i dati contabili, su indicazione del Dr. [redacted], io come supervisore, li ho controllati ai fini della predisposizione del bilancio".

Sul cap. 2: "Lo studio [redacted] e [redacted] erano i consulenti fiscali da circa trent'anni, [redacted] da dieci anni, [redacted] aveva pertanto accettato di porre in essere tale operazione, come proposta dai consulenti".

Sul cap. n. 3: "E' vero, si occupavano loro del Mod. Unico, della compilazione e trasmissione, come indicato anche nelle loro fatture per tale prestazione". Sul cap. n. 4: "E' vero. hanno contestato l'operazione di vincolo sulla riserva di rivalutazione".

Sentita a prova contraria, sul cap. 1 dichiarava: "Nulla so, non ho partecipato alle riunioni".

Sul cap. n. 2: "Non ho partecipato a riunioni, posso dire che [redacted] era a conoscenza della struttura del Gruppo e quindi poteva meglio valutare come effettuare

l'operazione".

Il teste [REDACTED], sentito a prova diretta sulla memoria istruttoria di parte convenuta, in risposta al cap. n. 1 dichiarava: *"Non credo. Sono stato sindaco del Collegio sindacale di [REDACTED] avevo partecipato a vari consigli di amministrazione in tale periodo. L'operazione era stata impostata come una scissione. Non credo che il Dr. [REDACTED] abbia suggerito l'operazione di scissione, posso dire che si sono succeduti vari consulenti, come il Dr. [REDACTED] il Dr. [REDACTED]"*

Sul cap. n. 2: *"Secondo me sì. Poi era arrivato il Dr. [REDACTED] il tipo di operazione si era anche modificata nel tempo, l'idea era quella della scissione in quanto i soci non andavano d'accordo, avevano dei contrasti. Inizialmente [REDACTED] era impostata solo con una scissione, divisione. L'impostazione originale si è modificata dopo l'ingresso di*

Sentito a prova contraria, sul cap. n. 1, dichiarava: *"Non penso, loro si sono adeguati alle decisioni del consiglio di amministrazione, ve ne erano stati molti. Una volta decisa l'operazione di acquisto, doveva per forza essere vincolata la riserva, come previsto per legge".*

Sul cap. 2. *"Non ricordo bene, ma doveva essere effettuata con l'apposizione di un vincolo".* Sul cap. n. 3: *"E' vero, come consulente".* Sul cap. n. 4: *"So che viera stata una verifica, non so come fosse motivata".* Sul cap. n. 5: *"Vi era la contestazione relativa all'acquisto con utilizzo della riserva".* Sul cap. n. 6: *"Non lo so".*

Il teste di parte [REDACTED] dichiarava di astenersi ai sensi degli artt. 249 cpc. e 200 cpp e 51 c deontologico forense sulle circostanze apprese nell'esercizio dell'attività professionale ed ad essa inerenti.

Il teste [REDACTED] sentito sulla memoria di parte attrice, sul cap. n. 4: *"Confermo il doc. n. 3 rammostarto. Ero stato chiamato da [REDACTED] nel corso della verifica, credo fosse giugno 2017".* Sul cap. n. 5: *"Inizialmente mi ero occupato della verifica, recandomi anche presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale, e quella regionale, alla presenza del direttore regionale. L'Agenzia confermava il fatto che il cambio di denominazione civilistica della riserva di valutazione veniva considerato un utilizzo fiscale e quindi oggetto di tassazione. Ricordo che le dichiarazioni dei redditi del 2014 relative all'anno d'imposta 2013, che a detta*

dell'agenzia, avevano dato origine al controllo, contenevano un prospetto delle riserve in cui quelle in sospensione di imposta venivano ridotte di una cifra importante. Ho tenuto i contatti con l'Agenzia per circa due mesi da metà giugno a inizio agosto 2017. Poi l'incarico per me è terminato".

Sul cap. n. 6: "Non è vero. Sono intervenuto in occasione della verifica per cercare di mettere ordine nelle criticità che si erano presentate con l'Agenzia. Preciso che non ero conoscenza della situazione di partenza che aveva generato la verifica e quindi non avevo gli strumenti necessari per poter valutare la situazione".

Veniva disposta altresì CTU finalizzata a:

"1) descrivere le prestazioni professionali dedotte in giudizio;

2) verificare la sussistenza dei profili di negligenza o imperizia dedotti dall'attore, con particolare riferimento alla correttezza dell'utilizzo della riserva di rivalutazione per cui è causa, precisando se trattasi di questione tecnica di particolare complessità e/o controversa, dando adeguato riscontro alle conclusioni cui perviene;

3) descrivere il quantum versato all'Agenzia delle Entrate, distinguendo tra 1) imposte, 2) sanzioni) 3) interessi".

Il CTU, rag. _____, all'esito delle operazioni peritali, premesso che: *"dall'analisi della documentazione agli atti, emerge che né parte attrice né parti convenute abbiano prodotto i contratti relativi alle prestazioni professionali svolte dal Dott. _____ e dallo _____ Detto aspetto, in ogni caso, non rappresenta una criticità in quanto, dalla lettura congiunta degli atti di causa e delle relative allegazioni, lo scrivente è in grado di dedurre le prestazioni professionali svolte dai summenzionati soggetti",* così concludeva la relazione peritale:

1). "lo _____ e il Dott. _____ hanno prestato assistenza e consulenza fiscale e societaria ordinaria a _____ a questo tipo di consulenza è da ricondurre la doglianza rilevata da parte attrice relativamente al "trattamento della plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione detenuta da _____ nella controllata francese _____ che però, come detto, non è stata oggetto di richiesta di danno;

lo _____ e il Dott. _____ hanno assistito _____ anche per talune pratiche straordinarie (i.e. operazione cessione Canada, scissione _____ ...);

in ordine a tale aspetto lo scrivente rileva però che, con la documentazione versata

in atti, non si può giungere al convincimento che l'operazione "straordinaria" di cui si è dato conto in precedenza (i.e. acquisto azioni e apposizione vincolo a riserva rivalutazione) si stata ideata dai convenuti in quanto, come detto, l'unica evidenza documentale in ordine a tale operazione si ha con la strutturazione (poi non portata a termine) di un'operazione di scissione effettuata in misura congiunta dal Dott.

dal Dott. . Vero è che i consulenti di Pt_1 era il Dott. (con lo ma è altresì vero che non si conoscono oggi (né è possibile rilevarlo dagli atti di causa) gli interessi delle diverse "fazioni" familiari coinvolte che hanno poi concluso l'operazione nei summenzionati termini".

2). "la tematica oggetto che ha generato il contenzioso (i.e. "utilizzo" della riserva di rivalutazione) non rappresenta una questione tecnica di particolare complessità bensì deve essere ricondotta ad una tematica controversa frutto di interpretazione di una norma;

dalla lettura degli atti di causa emerge come avrebbe potuto valutare l'opportunità di presentare ricorso avverso l'atto di accertamento in quanto, come si è in precedenza illustrato, ci sarebbero state fondate argomentazioni a supporto della propria tesi e del proprio operato; ovviamente sarebbe comunque rimasta l'alea del giudizio con la conseguenza di rendere impossibile per qualsiasi consulente effettuare prognosi in termini di certezza o di elevata probabilità sul relativo risultato;

dalla lettura degli atti non paiono esserci profili di negligenza o imperizia in ordine alle prestazioni svolte dal Dott. e dallo . Peraltro, sempre analizzando la documentazione presente nel fascicolo (i.e. allegati 12-13-17 atto di costituzione dei convenuti), sembrerebbe che gli stessi – nei rapporti con l – abbiano sempre operato a difesa degli interessi della propria cliente;

lo scrivente non è a conoscenza delle motivazioni che hanno condotto a richiedere l'intervento di altri professionisti (i.e. Dott. , Avv. Voza, Dott.) per la "gestione" dell'accertamento dell' ma questo ha sicuramente generato confusione stante la mancanza di coordinamento dei soggetti coinvolti".

3). "Alla luce di quanto sopra l'Agenzia delle Entrate ha quindi calcolato le sanzioni piene (complessivi Euro 433.013,20) come segue:

– Sanzione IRES per presentazione di dichiarazione con dati inesatti (art. 8 co. 1 D.Lgs. 471/1997) per complessivi Euro 250,00;

– Sanzione IRES per omesso versamento di imposta (art. 13 D.Lgs. 471/1997) per complessivi Euro 432.763,20.

In considerazione della definizione attuata tra la Società e l'Agenzia delle Entrate il totale delle sanzioni veniva ridotto ad un terzo e, quindi, il complesso delle sanzioni ammontava ad Euro 144.337,73.

Per quanto concerne gli interessi l'Agenzia delle Entrate provvedeva al conteggio complessivo pervenendo a un importo pari ad Euro 75.064,98.

In relazione a quanto sopra e rispondendo al quesito formulato (...), viene riepilogato il quantum versato alla Agenzia delle Entrate a seguito dell'atto di adesione, [redacted] : maggiore imposta definita: € 480.848,00; interessi € 75.064,98; sanzioni definite € 144.337,73; totale € 700.250,71”.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della CTU proposta dalla difesa dell'attrice in quanto l'ausiliario si sarebbe spinto ad effettuare valutazioni sulla prova orale.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “*Per principio generale il consulente tecnico deve rigorosamente attenersi ai quesiti formulati dal giudice e, nell'espletamento del suo incarico, deve garantire il contraddittorio tra le parti; ciò detto, l'acquisizione di documenti "aliunde" deve essere funzionale alla risposta ai quesiti e non può violare il principio dispositivo, per cui l'acquisizione illegittima di fatti comporta una nullità rilevabile d'ufficio o impugnabile ex art. 161 c.p.c., mentre dalla violazione del contraddittorio deriva una nullità relativa che va eccepita dalla parte interessata.* (Cassazione civile sez. I, 17/09/2024, n.24922). E ancora: “*La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, pertinentemente alla norma dell'art. 157 cpc, è di carattere relativo e soggetta a regime di sanatoria ove non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della perizia*” (Cass. n. 34470/2024).

Si rammenta inoltre che la consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicché i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata, di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente e

sottoposta al dibattito processuale delle parti (Cass. n. 1186/2016). Si rammenta, ancora, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass. Sent 3 marzo 2011 n. 5148).

All'udienza del 23 febbraio 2023 prevista per esame della CTU nessuno si presentava per [] e nessuna eccezione veniva tempestivamente sollevata.

L'unica nullità che può pertanto essere esaminata attiene all'eventuale illegittima acquisizione di documenti attinenti a fatti principali, non ricorrente in specie.

Non pare quindi correttamente invocata l'eccezione di nullità.

Risponde invece al vero che nella prima parte del quesito formulato dal precedente istruttore (*Letti gli atti e i documenti di causa, 1) descriva le prestazioni professionali dedotte in giudizio*), l'ausiliario ha esorbitato dal suo incarico, svolgendo considerazioni su documentazioni e deposizioni testimoniali che competono al giudicante.

La descrizione delle prestazioni professionali dedotte in giudizio veniva svolta, in mancanza di un mandato scritto, sulla scorta delle allegazioni svolte dalle parti e dell'istruttoria.

Il quesito così come posto finiva per assegnare al CTU l'incarico di ricostruire gli incarichi sulla base di materiale probatorio in ordine al quale il Giudice non si era espresso (né espressamente, né implicitamente). Nondimeno il CTU avrebbe dovuto astenersi da valutazioni ermeneutiche di carattere giuridico.

Ciò precisato, la giurisprudenza è chiara nel senso che il Giudice deve considerare tali valutazioni *tamquam non esset* o, comunque, non può farle proprie senza effettuare una propria valutazione critica.

La seconda parte del quesito attiene invece a valutazioni di carattere tecnico dove le critiche espresse dalla difesa attrice, concretizzandosi in un giudizio di non condivisibilità, attengono al merito e verranno di seguito esaminate.

L'eccezione va quindi disattesa.

L'attrice chiede di accertare la responsabilità professionale del dott. [REDACTED] e dello [REDACTED] per avere consigliato operazioni straordinarie che hanno generato accertamenti da parte della Agenzia delle Entrate con conseguente danno in capo alla società.

In punto di diritto, giova ricordare alcuni principi in materia di responsabilità professionale del commercialista/ consulente fiscale.

Stante la natura contrattuale della responsabilità il cliente è tenuto a provare di aver conferito l'incarico e di aver subito un danno come conseguenza dell'inadempimento del professionista; mentre spetterà al professionista dimostrare la particolare complessità del caso, in ragione dell'applicabilità di disposizioni di controversa interpretazione e, in ogni caso, l'assenza di un proprio inadempimento o di un proprio errore professionale. Al fine della sussistenza della responsabilità del professionista è difatti necessario un espresso mandato da parte del cliente ad effettuare la prestazione di cui si lamenta il mancato compimento (Cass. n.10189/2014).

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte *"A meno che non risultino il dolo o la colpa grave va esclusa la responsabilità del professionista nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili"* (cfr Cass. n. 3278/2024, in cui veniva confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto scusabile l'errore del commercialista nell'interpretazione di una norma in tema di compensazione tributaria, stante l'assenza di prassi interpretative e l'ambiguità del testo di legge, non costituendo colpa grave la mancata formulazione di un interpello all'autorità amministrativa circa la corretta interpretazione; Cass. n. 21700/2011, in cui veniva confermata la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità di un consulente a fronte della richiesta di un suo cliente notaio in ordine ad un parere in ordine al pagamento di contributi. Era poi emerso che- all'interno di un confuso quadro normativo, l'interpretazione del consulente non doveva ritenersi corretta, con conseguente obbligo del notaio di corrispondere le differenze e le sanzioni. In tale decisione veniva ritenuto motivo di esonero della responsabilità anche la "compartecipazione" del cliente nella scelta, un professionista del diritto, in grado, in ultima istanza, di valutare la correttezza dell'interpretazione suggerita rispetto al dato normativo).

Nel caso di specie, l'attrice afferma la responsabilità del professionista in ordine alle seguenti operazioni:

1). l'acquisto di azioni della controllante [redacted] spa, finanziata attraverso l'indebito utilizzo di una riserva da rivalutazione in regime di sospensione d'imposta, che comportava la ripresa a tassazione della riserva con danno per maggiori imposte, sanzioni ed interessi;

2). l'errata predisposizione e trasmissione del Modello UNICO SC 2014, nel quale i convenuti quantificavano come esente, ai sensi dell'art. 87 del T.U.I.R. (c.d. regime PEX), la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella società francese [redacted] priva dei requisiti di legge, in particolare quello dell'esercizio di un'impresa commerciale.

Risulta che il secondo rilievo sia stato oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, lett. b) *ter*, D. Lgs. 472 del 1997, da parte della attrice, tenuto conto che è la stessa [redacted] ad averne dato atto nel Processo verbale di contestazione (doc. 3 pag. 40).

Tuttavia, non è stata rinvenuta in atti, né risulta oggetto di specifica allegazione da parte della attrice la documentazione indicante gli estremi della procedura di cui si è avvalsa la società, tenuto conto che il beneficio previsto per il contribuente che decida di avvalersi di tale strumento deflattivo del contenzioso tributario comporta agevolazioni fiscali (in termini di riduzione delle sanzioni).

A tal proposito, l'attrice sostiene che la scelta di procedere con il ravvedimento operoso fosse finalizzata ad: *"attenuare i danni derivanti dall'errata dichiarazione fiscale ideata nonché trasmessa dallo studio"* (punto 20 atto di citazione).

Nondimeno, non risultano dedotti né allegati specifici elementi dai quali individuare -a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei convenuti- l'entità di eventuali danni in capo alla società con specifico riguardo al secondo profilo.

Danni che sotto un profilo astratto potevano essere semmai costituiti dal pagamento delle sanzioni, essendo l'imposta dovuta.

Il Tribunale osserva peraltro che in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha introdotto in via principale la specifica domanda: *"Accertata la grave negligenza dei convenuti nell'espletamento del mandato professionale relativo all'Operazione*

la conseguente responsabilità professionale solidale, condannarli al risarcimento del danno patito dalla società per le maggiori imposte, interessi e sanzioni corrisposti all'Agenzia delle Entrate, e complessivamente pari a euro 138.844,04".

Tale domanda, non risulta essere stata svolta dalla attrice nell'atto introduttivo, né nella prima memoria istruttoria.

A tal proposito, l'attrice *ab origine* ha quantificato, in via principale, il danno in capo alla società: *"per le maggiori imposte, interessi e sanzioni corrisposte all'Agenzia delle Entrate"* in complessivi € 700.250,71 *"oltre le spese di assistenza legale e tributaria, nonché le spese notarili sostenute per il perfezionamento dell'operazione straordinaria per cui è causa"*; riducendolo, in via subordinata, agli *"gli interessi e sanzioni corrisposti all'Agenzia delle Entrate pari a Euro 219.402,71, il tutto oltre spese di assistenza legale e tributaria, nonché notarili"*.

Si osserva che la domanda iniziale non distingueva una specifica richiesta risarcitoria per la singola operazione straordinaria, ma faceva riferimento ad una richiesta complessiva del danno, quantificandolo in € 700.250,7, ridotto, in subordine, in € 219.402,71.

Ora, una tale iniziativa della attrice non pare essere riconducibile ad una mera precisazione della domanda in quanto attiene alla precisa quantificazione di un fatto principale.

Nella terza memoria ex art. 183, 6 comma, cpc, l'attrice afferma *"parte convenuta dovrà essere chiamata a rispondere dei danni causati per la grave negligenza che ha connotato la propria condotta: danni dimostrati mediante l'allegazione del modello F24 con cui è stato effettuato il pagamento di sanzioni ed interessi, per l'erronea dichiarazione (cfr. doc. 10 parte attrice). Tuttavia, dall'esame del modello F24 risultano pagamenti per imposte dirette e non appare distinguibile quanto pagato per le sanzioni.*

Nemmeno la CTU ha affrontato il tema di cui al secondo profilo ritenendo che non ci fossero richieste specifiche sul punto da parte della attrice.

L'attrice ha contestato tale presa di posizione del perito, tuttavia si osserva che in effetti non risultano allegazioni compiute sul punto da parte della attrice.

In un tale contesto, la domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del danno in capo alla società con riguardo al secondo profilo non può essere accolta, non

essendo allegato e provato il danno subito, ferma l'eventuale responsabilità.

Con riferimento all'operazione effettuata attraverso l'utilizzo di una riserva da rivalutazione in regime di sospensione d'imposta la difesa dei convenuti ha in primo luogo ha negato la paternità della scelta, sostenendo che era stata frutto di una scelta di diversi professionisti incaricati dall'attrice e, segnatamente, l'avvocato [redacted] e il dott. [redacted].

Nondimeno da un punto di vista procedurale i convenuti non chiedevano di essere autorizzati a chiamare i predetti professionisti come terzo responsabile, anche a titolo di eventuale concorso. L'avvocato [redacted] si asteneva dal deporre mentre veniva sentito quale teste il dott. [redacted] con riferimento all'escussione non veniva sollevata eccezione di incapacità.

Ciò premesso, va precisato che non risulta alcun mandato scritto ai convenuti, anche ai fini di poter meglio comprendere l'esatta portata dell'incarico.

Né vengono svolte compiute allegazioni e offerta prova orale.

Le prove orali attengono infatti alla circostanza che siano stati il dott. [redacted] e lo [redacted] a proporre a [redacted] di porre in essere l'operazione di acquisto di azioni della controllante [redacted] S.p.A. per un controvalore di € 4.664.225,00, mediante utilizzo della riserva di rivalutazione oggetto delle censure da parte della Agenzia delle Entrate.

Quello che risulta dall'esame delle allegazioni delle parti e dai documenti è che effettivamente il dott. [redacted] e lo [redacted] erano stati incaricati da [redacted], unitamente ad altri professionisti, di individuare una soluzione al fine di risolvere i gravi conflitti all'interno della compagine sociale.

In base alla lettura del documento n. 4 prodotto da parte convenuta risulta che i quattro soci [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (rappresentanti il 75% del capitale) comunicavano agli altri tre soci [redacted] [redacted] [redacted] (rappresentanti il 25% del capitale) una offerta per la scissione del Gruppo [redacted] che non veniva accettata.

Nel verbale di assemblea del 30 aprile 2013 (doc. 5 convenuto) si legge
*“l'Assemblea ringrazia gli amministratori indipendente signor [redacted] e
per il lavoro svolto nel biennio di nomina con approvazione e la più*

ampia manleva per il loro operato. Prende la parola il signor [REDACTED] ricordando il lavoro svolto in piena collaborazione con [REDACTED], per ricercare su specifico incarico di tutta la compagine azionaria un'intesa articolata, complessa e sviluppata in molti aspetti: dalla rifocalizzazione del business (divisione dischi dalle mole) alla organizzazione del gruppo ad un nuovo e diverso assetto societario."

I documenti nn. 6 e 7 prodotti dal convenuto riguardano invece l'accordo quadro e la successiva integrazione sottoscritto da tutti i soci in cui questi decidevano di pianificare una serie di complesse operazioni negoziali all'interno del Gruppo al fine della ricercata riorganizzazione. Nei documenti citati appare l'intestazione dello [REDACTED].

Le risultanze acquisite consentono di ritenere che il dott. [REDACTED] era stato incaricato di ricercare una soluzione per risolvere i contrasti in seno al Gruppo e che lo stesso aveva ritenuto percorribile la strada della scissione.

Tale circostanza emerge dalla deposizione del teste [REDACTED] il quale ha affermato che: *"quando nella fine del 2012 è apparsa la necessità ed opportunità di dividere la compagine...i professionisti chiamati a mettere a punto il progetto erano [REDACTED] e [REDACTED] Carminati per la definizione del perimetro e dei valori, e [REDACTED] in qualità di commercialista della società nella definizione anche delle modalità societarie e fiscali",* precisando che siccome l'accordo non era stato raggiunto *"subentrarono il Dr. [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] e nacque una riscrittura dell'accordo".*

Il teste [REDACTED] pur non ricordando che l'operazione di scissione era stata proposta dal dott. [REDACTED], precisava che tale impostazione *"si è modificata dopo l'ingresso di [REDACTED]"*

Quanto al teste [REDACTED] occorre premettere che trattasi di un teste che pare coinvolto nella vicenda, in quanto risulta avere partecipato alla pianificazione delle operazioni societarie che hanno portato alla contestazione dell'Agenzia delle Entrate; pertanto, può essere indotto a difendere la bontà del proprio operato. Lo stesso ha reso una deposizione che pare sostanzialmente attendibile. Lo stesso ha infatti confermato che la proposta del dott. [REDACTED] era quella di strutturare una scissione ma che tale strada era stata reputata dal medesimo *"pericolosa ai fini fiscali ed in più manteneva delle garanzie patrimoniali fra le parti, che secondo il mio parere non erano accettabili".* Lo stesso ha altresì dichiarato che la soluzione adottata era stata frutto di una trattativa.

Ora, se per un verso, è plausibile che la paternità della proposta di cui all'accordo quadro non fosse del dott. [REDACTED], per altro verso, è plausibile che lo stesso sia stato coinvolto nella individuazione di una soluzione che potesse essere accettata da tutti i soci.

Il dott. [REDACTED] quale commercialista della società e responsabile della corretta contabilizzazione era quindi tenuto a verificare la correttezza anche da un punto fiscale della proposta.

In tale veste avrebbe dovuto avvedersi del possibile rischio di un accertamento fiscale e di informare i soci. E' quindi possibile ipotizzare che il dott. [REDACTED] abbia omesso di tenere la condotta doverosa.

La ricostruzione del nesso di causalità, da effettuarsi con giudizio controfattuale, non è del tutto certa. Difatti, se si ipotizza che il dott. [REDACTED] avesse avvertito i soci dei rischi di un accertamento, non è del tutto certo che essi non avrebbero comunque inteso dar corso all'operazione, stante l'acclarata insostenibilità della situazione e la mancanza di accordo in ordine alla strada della scissione.

In ogni caso è sul piano della colpa che il professionista va dichiarato esente da responsabilità.

Il CTU dopo avere compiuto una ampia disamina della normativa in materia, analizzando anche i precedenti citati a supporto della tesi attorea, è giunto ad affermare che si trattava di una questione controversa connessa all'interpretazione della normativa. Più in particolare, il perito evidenzia come la tematica riconducibile al concetto di "distribuzione" fosse controversa e dibattuta già in un periodo antecedente l'anno dell'accertamento a [REDACTED] (2017); a tal fine richiama la sentenza della Corte di assazione n. 5943 dell'8.3.2017 con la quale verrebbe chiarito che *"la tassazione scatta unicamente in caso di distribuzione della riserva"*. Evidenzia che nel caso di semplice acquisto di azioni proprie (oppure di azioni della controllante) senza annullamento delle medesime, la Riserva di Rivalutazione non scompare dalla contabilità, assumendo esclusivamente un vincolo in merito alla sua non distribuibilità, come sostenuto dai convenuti.

Ora, parte attrice ha richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni due precedenti: Commissione Tributaria Regionale (CTR) Lombardia n. 2181/2001 della CTR della Lombardia e la sentenza (attinente ad un caso di specie diverso) n.

384/2019 della CTR della Sardegna (emessa successivamente alla condotta oggi contestata e accompagnata da nota critica pubblicata su rivista specialistica da cui il CTU trae argomentazioni a favore della tesi dei convenuti).

Le considerazioni del CTU in ordine alla controvertibilità delle questioni appaiono convincenti in quanto ampiamente motivate.

Alla luce di ciò, in base ai principi testé richiamati, va quindi esclusa la responsabilità del professionista in presenza di questioni opinabili (cfr Cass. n. 3278/2024; Cass. n. 21700/2011).

Sul piano soggettivo, un ulteriore argomento a favore dell'esenzione della colpa dei convenuti, attiene la circostanza riferita dal teste [redacted] in ordine al fatto che egli aveva ritenuto non accettabile la soluzione della scissione proposta dai convenuti dal punto di vista fiscale (*"E' vero, all'inizio era questa la sua proposta, che secondo me era pericolosa ai fini fiscali"*).

Non ci sono elementi per poter affermare se l'operazione di scissione dal punto di vista fiscale fosse rischiosa, né del resto la questione assume rilievo. Tuttavia, si comprende che il dott. [redacted] avesse fatto una valutazione fiscale dell'operazione di scissione, ritenendola pericolosa, e quindi anche della operazione di ristrutturazione da cui è scaturito l'accertamento (l'apposizione della riserva era una conseguenza dell'operazione stante gli obblighi di legge), ritenendola fiscalmente meno rischiosa.

Sempre in ordine alla opinabilità della questione può richiamarsi, ancora, la circostanza dedotta dai convenuti, secondo cui la direttrice amministrativa di [redacted] Pt_1 verosimilmente in concomitanza con una verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle Entrate, aveva inviato una richiesta al ^{CP_1} [redacted] Pt_6 per avere una opinione sulla tassabilità dell'operazione (pubblicata sulla rivista del 10 luglio 2017). Ora, in tale sede viene esclusa la tassabilità per le ragioni illustrate nel parere prodotto dai convenuti quale allegato n. 15.

La contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate non basta di per sé a ritenere sussistente la responsabilità del professionista, trattandosi di questione opinabile.

La domanda viene quindi respinta in parte qua.

Il convenuto [redacted] ha chiesto in via riconvenzionale la condanna

dell'attrice al pagamento della somma di € 29.265,00 (oltre IVA e Cassa di Previdenza) a titolo di competenze professionali per le prestazioni rese in favore dell'attrice per: adempimenti relativi all'anno fiscale 2017, predisposizione di Unico-IRAP (compilazione e spedizione), 770 ordinario, l'IMU aziendale e dei soci, acconto tasse personali e aziendali, ed adempimenti attinenti alla chiusura dell'anno 2017.

Veniva prodotta missiva del 3 settembre 2018 di [redacted] (all. 22 convenuto) con cui veniva revocato il mandato allo [redacted] e invitato a completare gli adempimenti per l'anno 2017.

Nessun documento attinente a tale attività veniva prodotto, né una nota dalla quale comprendere la quantificazione del compenso.

In sede di udienza di prima comparizione il convenuto contestava la domanda riconvenzionale. Nella memoria n. 1, ex art. 183, 6 comma, c.p.c. l'attrice contestava la debenza degli importi così motivando: *“L'attrice ha ritenuto, a fronte del grave inadempimento dei convenuti, e delle pesanti conseguenze patrimoniali causate da detto inadempimento, di non dover certamente corrispondere alcunché al Dott. [redacted] e allo [redacted] per asserite prestazioni che questi ultimi avrebbero svolto in favore di [redacted].*

La questione risulta scarsamente trattata da entrambe le parti e quindi deve essere regolata con il principio dell'onere della prova.

Quanto al c.d. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nel caso di specie non pare operante.

La Suprema Corte ha infatti chiarito come l'onere gravante sul convenuto deve coordinarsi con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. n. 26908/2020).

Nel caso di specie, le attività compiute di cui si chiede il compenso sono descritte genericamente, non è stata prodotta alcuna documentazione a supporto e, soprattutto, non vi è una nota esplicativa che indichi la quantificazione del compenso.

Ora, il giudice non è tenuto a svolgere un'attività esplorativa o ricostruttiva per

conto della parte.

La domanda viene quindi respinta.

Spese

Le spese di lite vengono interamente compensate in ragioni di gravi motivi quali la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni.

Per le medesime ragioni le spese della CTU vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande dell'attrice

Rigetta le domande della convenuta

Spese di lite compensate

Spese della CTU a carico solidale delle parti nella misura del 50%.

Brescia, 5 febbraio 2026

Il Giudice

Elisabetta Arrigoni